

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 255}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIRARDIN, ERMINERO, GUI, SCOTTI, BOLDRIN, FIORET,
FONTANA**

Presentata il 13 giugno 1972

Modifiche all'articolo 2 e alla tabella A) annessa al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di procedere ad una modifica della legge che regola l'elezione della Camera dei deputati con riferimento alla circoscrizione elettorale è avvertita da molti ambienti ma è soprattutto dettata da alcune insopprimibili considerazioni di principio e di opportunità e suggerita dall'esperienza delle precedenti legislature.

Il sistema in atto prevede la suddivisione del territorio in circoscrizioni interprovinciali e l'attribuzione a ciascuna circoscrizione di un numero di seggi rapportato alla popolazione.

Alcune critiche si sono appuntate nel passato sul modo di elezione dei deputati; si è infatti lamentata l'adozione del sistema proporzionale per alcuni effetti negativi che si sarebbero manifestati, primo fra tutti la concorrenza fra i candidati per l'acquisizione dei voti di preferenza.

Ma una più attenta riflessione sui vantaggi acquisiti e sulla più corretta aderenza del metodo proporzionale hanno sempre portato ad escludere ogni modifica anche in considerazione della scarsa validità dell'alternativa proposta e cioè il ritorno al sistema del collegio uninominale.

Non è stata mai invece considerata una soluzione logica e possibile riguardante l'area

di elezione dei deputati, cioè la circoscrizione elettorale.

L'attuale suddivisione del territorio nazionale in circoscrizioni interprovinciali ha dato e dà luogo ad alcuni gravi inconvenienti che, a parere dei proponenti, il presente progetto di legge dovrebbe agevolmente correggere.

Una prima obiezione riguarda il grado di efficacia nella rappresentanza degli interessi politici degli elettori da parte degli eletti.

L'ampiezza territoriale dei collegi elettorali ha determinato assai spesso infatti uno scarso grado di efficienza degli eletti oggettivamente attribuibile alla difficoltà degli stessi di rappresentare e tutelare efficacemente gli interessi singoli e collettivi dei propri elettori.

Basterà pensare che intere ampissime regioni del nostro paese sono a questi effetti considerate come unico collegio (Sardegna) o divise in due collegi (Sicilia) e che il IX collegio comprende quattro province venete (Verona, Padova, Vicenza, Rovigo), per capire agevolmente quanto difficile e in taluni casi oggettivamente impossibile sia ottenere una efficace rappresentanza degli interessi degli elettori da parte degli eletti.

Questa prima obiezione impone a parecchi deputati che non hanno i mezzi di struttu-

rare complesse e costosissime segreterie nel tentativo non sempre efficace di fronteggiare le richieste degli elettori.

Una seconda obiezione riguarda sempre il principio della rappresentanza riferita a tutte le province italiane.

La norma attuale accomuna nello stesso collegio elettorale province di grande, media e piccola ampiezza e popolazione. Con il risultato che diverse province italiane, pur necessitando di una diretta rappresentanza in ragione della propria popolazione, finiscono per essere espoliate dalle province più ampie che costituiscono una più grande e naturale riserva di voti preferenziali.

Quanto ciò sia deleterio e controproducente lo si può dedurre dai risultati. Province anche di notevole estensione e densità demografica sono da più legislature impossibilitate ad esprimere dei loro rappresentanti ed altre province sono poste dalla norma attuale

nella condizione di aumentare sistematicamente a danno delle prime il numero dei propri rappresentanti.

C'è da considerare infine che la legge elettorale regionale già ha attuato la suddivisione dei collegi elettorali per provincia, rispondendo a questa logica esigenza di rappresentanza provinciale e per evitare gli inconvenienti lamentati per il sistema elettorale politico.

Queste le principali ragioni che hanno spinto i proponenti a sottoporre alla attenzione ed approvazione dei colleghi la presente proposta di legge con cui si propone l'adozione di una norma che identifichi nelle province attualmente esistenti i naturali collegi elettorali.

Si è ritenuto con ciò di compiere un atto di giustizia, di onestà e di chiarezza nell'intento di migliorare il sistema parlamentare attuale e di adeguare il grado di rappresentatività degli eletti nei confronti degli elettori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Ciascun collegio elettorale corrisponde ad una circoscrizione provinciale come dalla tabella A) allegata al presente testo unico ».

ART. 2.

La tabella A) allegata al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituita dalla tabella A) allegata alla presente legge.

TABELLA A)

CIRCOSCRIZIONE DEI COLLEGI ELETTORALI

I	TORINO	XLVIII	ANCONA
II	NOVARA	XLIX	PESARO
III	VERCELLI	L	MACERATA
IV	CUNEO	LI	ASCOLI PICENO
V	ALESSANDRIA	LII	PERUGIA
VI	ASTI	LIII	TERNI
VII	GENOVA	LIV	RIETI
VIII	IMPERIA	LV	ROMA
IX	LA SPEZIA	LVI	VITERBO
X	SAVONA	LVII	LATINA
XI	MILANO	LVIII	FROSINONE
XII	PAVIA	LIX	L'AQUILA
XIII	COMO	LX	PESCARA
XIV	SONDRIO	LXI	CHIETI
XV	VARESE	LXII	TERAMO
XVI	BRESCIA	LXIII	CAMPOBASSO
XVII	BERGAMO	LXIV	NAPOLI
XVIII	MANTOVA	LXV	CASERTA
XIX	CREMONA	LXVI	BENEVENTO
XX	TRENTO	LXVII	AVELLINO
XXI	BOLZANO	LXVIII	SALERNO
XXII	VERONA	LXIX	BARI
XXIII	PADOVA	LXX	FOGGIA
XXIV	VICENZA	LXXI	LECCE
XXV	ROVIGO	LXXII	BRINDISI
XXVI	VENEZIA	LXXIII	TARANTO
XXVII	TREVISO	LXXIV	POTENZA
XXVIII	UDINE	LXXV	MATERA
XXIX	BELLUNO	LXXVI	CATANZARO
XXX	GORIZIA	LXXVII	COSENZA
XXXI	BOLOGNA	LXXVIII	REGGIO CALABRIA
XXXII	FERRARA	LXXIX	CATANIA
XXXIII	RAVENNA	LXXX	MESSINA
XXXIV	FORLÌ	LXXXI	SIRACUSA
XXXV	PARMA	LXXXII	RAGUSA
XXXVI	MODENA	LXXXIII	ENNA
XXXVII	PIACENZA	LXXXIV	PALERMO
XXXVIII	REGGIO EMILIA	LXXXV	TRAPANI
XXXIX	FIRENZE	LXXXVI	AGRIGENTO
XL	PISTOIA	LXXXVII	CALTANISSETTA
XLI	PISA	LXXXVIII	CAGLIARI
XLII	LIVORNO	LXXXIX	SASSARI
XLIII	LUCCA	XC	NUORO
XLIV	MASSA CARRARA	XC I	VALLE D'AOSTA
XLV	SIENA	XCII	TRIESTE
XLVI	AREZZO	XCIII	PORDENONE
XLVII	GROSSETO	XCIV	ISERNIA